

MODULARIO
P.C. 4-198



Mod. 251
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO - UFFICIO II
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Trasmesso con Telefax il.....

21 MAG. 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II - Procedimento Legislativo

Largo Chigi, 19 - 00185 Roma - TEL. 06.67792810 - FAX. 06.6797530


21 MAG. 2010

AL MINISTERO DELLA SALUTE
-Ufficio Legislativo

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Dipartimento della P.A. e l'Innovazione
-Ufficio Legislativo
Dipartimento Rapporti con le Regioni
-Settore Legislativo
Dipartimento per le Politiche Europee
-Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005275 P-2.35.4.33
del 21/05/2010



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA
UNIVERSITA'E DELLA RICERCA
-Ufficio Legislativo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
-Ufficio Legislativo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
-Ufficio Legislativo-Economia
-Dipartimento Ragioneria Generale Stato
LORO SEDI

OGGETTO: AS 1142 - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. **Em.to aggiuntivo all'art. 17, dell'art.17-bis. (Riscatto anni di studio tecnici sanitari di radiologia medica)- (DRP 17.1)**

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.C.M. 10.11.1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri", acquisito il parere delle competenti Amministrazioni interessate, si autorizza la presentazione dell'emendamento all'articolo del provvedimento indicato in oggetto, proposto da codesto Ministero con nota del 18 marzo 2010, prot. n.1155.

IL MINISTRO
ELIO VITO

AS 1142

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

“ Art. 17-bis

(Riscatto anni di studio tecnici sanitari di radiologia medica)

All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n.274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“ 3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.”.

IL GOVERNO

